

CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12	del 28 Marzo 2019

Oggetto:

Proposta di deliberazione N. DCC-5-2019 avente ad oggetto REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE - ABROGAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 146 DEL 28/12/2017

Il giorno 28 Marzo 2019, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 8.00 con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 9.20 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass
1. Procaccini Nicola - Sindaco		х	14	14. Di Leo Davide	2.388	Х	
2. Sciscione Gianfranco - Presidente		X		15. Alla Stefano	2.114	X	
3. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres.		х		16. Casabona Maurizio	2.084	X	
4. Tocci Massimiliano – Cons. anz.	4.626	х		17. Norcia Sara	2.080	X	. 7
5. Marangoni Ilaria	4.561	х		18. Villani Domenico	2.031	X	
6. Basile Augusto Andrea	4.519	х		19. Lauretti Andrea	1.952	X	
7. Giuliani Valentino	4.442	х		20. Speranza Anna Maria	1.951	X	
8. Berti Valentina	3.549	х		21. Avena Vincenzo	1.897	X	
9. Meneghello Sergio	2.710	х	1.0	22. Bennato Andrea	1.857	X	
10. Barboni Maurizia	2.704	х		23. Pisa Fulvia	1.005	Х	
11. Avelli Patrizio	2.697	х		24. Corradini Gianluca		1 7	Х
12. Franceschini Marika	2.691	х	3/7	25. Di Tommaso Alessandro		X	Ŋ,
13. Carinci Barbara	2.679	X.	17				
Presenti n.		24	- 1		Assenti n.	1	ol T

Sono presenti gli assessori: Tintari Roberta Ludovica, Cerilli Barbara, Caringi Luca, Marcuzzi Pierpaolo, Zappone Emanuela, Zomparelli Danilo.

E' assente l'assessore Percoco Gianni.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Grazia Trabucco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale che, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento indicato in oggetto, i cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, acquisito al reg. prot. n. 11379, in data 21.02.2019;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere delle Commissioni Consiliari I e II riunite in seduta congiunta, reso in data 01.03.2019;

uditi gli interventi dell'assessore Cerilli e dei consiglieri D'Andrea e Villani;

udita, altresì, la dichiarazione di voto del consigliere D'Andrea;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 24 - votanti n. 24 - favorevoli n. 24 - contrari n. 0 - astenuti n. 0;

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto :


Il Presidente (*)

Il Segretario Comunale(*)

Sciscione Gianfranco

dott.ssa Grazia Trabucco

^(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DCC-5-2019
Oggetto :	REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE - ABROGAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 146 DEL 28/12/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno; - che il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 31/10/2002 che ha inserito il Comune di Terracina nell'elenco regionale delle Città d'Arte a prevalente economia turistica;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 VIII del 24/04/2012, con la quale è stata istituita l'imposta di Soggiorno (IDS) nel Comune di Terracina ed è stato approvato il relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Terracina;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 24/04/2012, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di conversione con LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n.144) ha disposto – si cita testualmente – : "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi...";

RITENUTO di volersi avvalere della predetta facoltà, procedendo alla modifica delle tipologie di esenzione, in particolare:

- prevedendo l'abolizione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno, limitatamente al 50% dell'imposta dovuta, per i partecipanti a gruppi, meetings, congressi e incentives, organizzati con più di 15 (quindici) persone;

- istituendo l' esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i soggetti residenti nei Comuni gemellati con la Città di Terracina;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente dal Dirigente del Dipartimento I e dal Dirigente del Dipartimento II;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza,

DELIBERA

1. di AVVALERSI della facoltà di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, come modificato in sede di conversione con Legge 21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n.144), procedendo alla modifica dei criteri determinativi dell'imposta di soggiorno e delle tipologie di esenzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'allegato regolamento comunale, secondo quanto dallo stesso statuito;

2. di APPROVARE - anche per gli effetti sub 1. enunciati - il nuovo Regolamento disciplinante

l'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione;

3. di ABROGARE, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale sub 2., la deliberazione consiliare n. 146 del 28/12/2017 ed il Regolamento comunale ad essa allegato, disciplinante l'imposta di soggiorno, nonché ogni altro atto deliberativo incompatibile o confliggente con la presente deliberazione;

4. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in conformità dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. il 22/12/2011 n.

5. di DEMANDARE al Dirigente del Dipartimento I ed al Dirigente del Dipartimento II l'adozione degli atti gestionali conseguenziali, di rispettiva competenza.

CITTÀ DITERRACINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

1	Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione – Presupposto impositivo
2	Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito
3	Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari
4	Esenzioni
5	Misura dell'imposta
6	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
7	Versamento dell'imposta - Modalità
8	Disposizioni in tema di accertamento
9	Funzionario responsabile dell'imposta
10	Sanzioni
11	Riscossione coattiva
12	Contenzioso
13	Rimborsi
14	Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
15	Rinvio dinamico
16	Decorrenza efficacia regolamento - Disposizioni abrogative e finali
	- Garrie C Illian

Articolo 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione Presupposto impositivo

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Terracina dell'Imposta di Soggiorno, istituita ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.
- Nel regolamento sono specificati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli
 obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di
 inosservanza.
- 3. Il presupposto impositivo dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Terracina, nel periodo di ogni anno intercorrente dalle ore 00:00 del 01 Aprile alle ore 24:00 del 31 Ottobre.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

- L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.
- 2. L'imposta riscossa è destinata a finanziare attività ed interventi aventi rilevanza turistica, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 3. L'elenco degli interventi e dei servizi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Articolo 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

- 1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel territorio comunale e non è residente nel Comune di Terracina.
- Soggetto responsabile della riscossione e del riversamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti di cui al comma precedente; il soggetto di cui al presente comma riveste la qualifica di agente contabile e ne assume i relativi

- obblighi di resa del conto giudiziale della gestione svolta e la sottesa responsabilità erariale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, R.D. n. 2440/1993, art. 178 R.D. n. 827/1924 ed art. 93, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi, come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96.
- 4. Ai fini applicativi del precedente comma 2, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017 (convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96).

Articolo 4 Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- 1.1. le persone che, alla data di inizio del soggiorno, NON hanno ancora compiuto il 12° anno di età ovvero hanno compiuto il 75° anno di età;
- 1.2. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- 1.3. i genitori e gli accompagnatori delegati che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;
- 1.4. le persone disabili, NON autosufficienti, ed i loro accompagnatori, nella misura massima di un accompagnatore per persona;
- 1.5. gli autisti di pullman e i Capi Gruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- 1.6. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile e pubbliche assistenze che pernottano per documentate esigenze di servizio;
- 1.7. i soggetti residenti nei Comuni gemellati con la Città di Terracina;
- 1.8. gli ospiti del Comune di Terracina, intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzate dal Comune stesso;
- 1.9. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

- 1.10. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- 1.11. i pernottamenti oltre il quinto giorno;
- 1.12. i partecipanti alle gite scolastiche (docenti e discenti), compresi gli autisti di Pullman;
- 1.13. gli operatori turistici, ospitati nelle strutture ricettive, ai soli fini della promozione turistica.
- 2. Le esenzioni di ai punti 1.2 e 1.3 sono, in particolare, subordinate alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di formale autocertificazione (conforme all'Allegato "A" del presente regolamento e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente), attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
- 3. Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei cinque giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità, ai fini dell'esenzione di cui al punto 1.9.

Articolo 5 Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata *per persona e per pernottamento* ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 del presente regolamento, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime strutture, nonché del prezzo.
- 2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo, nella misura massima di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3.
- 4. L'imposta di soggiorno è applicata in forma forfettaria per gli abbonamenti mensili o stagionali rilasciati dai gestori dei camping e delle strutture ricettive ad essi assimilati per legge.

Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Terracina hanno l'obbligo di dare agli ospiti informazioni multilingue in appositi spazi, circa l'applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le eventuali esenzioni, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta al termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva conformemente alle modalità di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo dichiara al Comune di Terracina entro il 15 di ogni mese i seguenti dati:
 - 2.1. informazioni utili per il calcolo dell'imposta;
 - 2.2. estremi del versamento;
 - 2.3. numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente.
- 3. La dichiarazione di cui al comma precedente va resa su apposita modulistica (conforme all'Allegato "B" al presente regolamento), resa disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente.
- 4. La predetta dichiarazione è inviata al Comune esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: <u>turismo@comune.terracina.lt.it</u> ovvero ad altro recapito telematico, da stabilirsi con atto della Giunta Comunale, che dovrà essere comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 5. L'obbligo dell'invio della dichiarazione di cui al precedente comma 2 sussiste limitatamente ai periodi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, in cui si realizza il presupposto impositivo.
- 6. I gestori delle strutture ricettive, <u>entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento</u>, hanno altresì l'obbligo di presentare al Comune il <u>modello 21 allegato al DPR n. 194/1996</u> per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
 - Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale per i successivi adempimenti a carico del Comune, fatte salve diverse modalità di trasmissione telematica da stabilirsi con atto della Giunta Comunale.

Articolo 7 Versamento dell'Imposta - Modalità

1 Al termine del soggiorno, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato,

che ne rilascia formale quietanza; il gestore della struttura ricettiva provvede al successivo riversamento dell'imposta stessa al Comune, entro 15 giorni dalla scadenza del mese di incasso, mediante una delle seguenti modalità:

- 1.1. bonifico bancario sul conto corrente dedicato della tesoreria comunale, intestato al Comune di Terracina (reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", voce 17. Pagamenti dell'Amministrazione);
- 12. versamento diretto presso la Tesoreria comunale (Banca Unicredit Ag. di Terracina);
- 13. altri metodi di pagamento messi a disposizione dall'Ente, con esclusione del versamento in contanti presso gli uffici comunali.
- 2. La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale emessa dal gestore della struttura ricettiva.
- 3. Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni di cui al precedente art. 4.
- 4. I responsabili del pagamento dell'imposta versano mensilmente cifre pari o superiori a 50,00 Euro.
- 5. Nel caso in cui durante il mese gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 50,00 Euro, il versamento al Comune può essere rinviato sino al mese in cui il responsabile del pagamento dell'imposta raggiunge cumulativamente i 50,00 Euro.
- 6. Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il riversamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 50,00 Euro; tale riversamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento.
- 7. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto stesso (conforme all'Allegato "C" al presente regolamento e reso disponibile on line sul sito istituzionale dell'Ente) ed a trasmetterlo tempestivamente al Comune, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 6, comma 4.
- 8. In caso rifiuto della compilazione del modulo di cui al precedente comma 7 da parte del soggetto passivo dell'imposta, esso va compilato e sottoscritto dal gestore, che vi apporrà la dicitura "compilazione rifiutata", oltre a riportare le generalità del soggetto passivo dell'imposta.

Articolo 8
Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6; il controllo è effettuato, anche con verifiche a campione, utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale.
- 2. In sede di verifica, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
- 3.1. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- 3.2. inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Funzionario responsabile dell'imposta

- 1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno.
- 2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti, ad eccezione dei procedimenti di riscossione coattiva che restano funzionalmente attribuiti alla struttura organizzativa comunale competente in materia di entrate tributarie.

Articolo 10

Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato con un minimo edittale di 12,00 (dodici) Euro, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del

gestore della struttura ricettiva ovvero per l'omesso invio all'Ente delle dichiarazioni conformi agli allegati sub "A", "B" e "C" del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 12

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13

Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da

effettuare alle prescritte scadenze, mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a Euro 2.000,00 (duemila), la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'imposta, nominato ai sensi del precedente art. 9.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 (dodici).

Articolo 14

Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 15

Rinvio dinamico

- 1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
- 2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa di formale modificazione ovvero di adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa statale sopravvenuta.

Articolo 16

Decorrenza efficacia regolamento - Disposizioni abrogative e finali

- 1 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
- 2 Con pari decorrenza sono abrogati il precedente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 VIII del 24 aprile 2012, nonché ogni altra disposizione regolamentare o amministrativa incompatibile o confliggente con il presente regolamento.
- 3. Gli allegati al presente regolamento sub "A", "B" e "C" ne costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale; essi possono essere successivamente modificati ovvero integrati con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471,

472, 473 del 18/12/1997 e l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

